

STATUTO

ART. 1 – Costituzione – Denominazione – Disciplina

1. Per volontà testamentaria della Signorina Rachele Zitomirski, deceduta in Bordighera il 24 dicembre 1976, il 30 novembre 1981 è stato costituito, l'Ente denominato, Fondazione Rachele Zitomirski, che ha assunto la forma giuridica di Fondazione.

2. In forza delle intervenute disposizioni normative concernenti l'iscrizione delle Fondazioni nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Fondazione", iscritto presso tale Registro, ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico; per tale motivo l'Ente avrà la denominazione di **"FONDAZIONE RACHELE ZITOMIRSKI – ETS"**.

3. La Fondazione ha sede legale nel comune di Vallecrosia (IM). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.



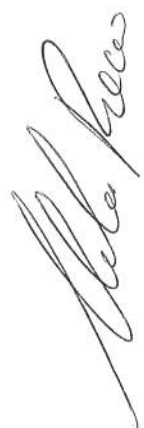
ART. 2 - Finalità e Attività

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- a) Interventi e servizi sociali (lett. a);
in particolare la Fondazione si propone di svolgere le seguenti attività:
 - l'aiuto rivolto a persone sole e bisognose residenti nei comuni di Vallecrosia e Vallebona;
 - la costruzione e la gestione di strutture per anziani;
 - l'assistenza domiciliare;
- b) interventi e prestazioni sanitarie (lett. b);
- c) prestazioni socio-sanitarie (lett. c);
- d) educazione, istruzione e formazione professionale (lett. d);
- e) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett. q);
- f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (lett. u).

2. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4, c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

3. Potrà, inoltre, costruire, acquistare, entrare in possesso a qualsiasi titolo



e ristrutturare le strutture ove esercita direttamente o indirettamente le proprie attività ai sensi del presente statuto.

ART. 3 – Attività diverse

1. La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

ART. 5 – Patrimonio

1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:
 - a) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - b) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
 - c) parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potranno essere destinate a incrementare il patrimonio;
 - d) contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati;
 - e) avanzi di amministrazione.
2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:
 - i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
 - le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5, D. Lgs. 117/2017);
 - gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e

privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;

- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

ART. 6 - Organi sociali

1. Sono organi della Fondazione:
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - l'Organo di Controllo;
 - l'Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017).



ART. 7 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri. Quattro membri sono nominati dal Consiglio Comunale di Vallecrosia, quattro membri dal Vescovo della Diocesi di Ventimiglia - San Remo e un membro dal Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore in scadenza di mandato. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 del D. Lgs. n. 117/2017.

La nomina degli Amministratori da parte degli Enti di cui all'art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017 si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e quindi non come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di tali Enti nei confronti della Fondazione che, pertanto, non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione e coordinamento o controllata da parte degli Enti esclusi dal novero degli Enti del Terzo Settore ai sensi del medesimo art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

2. I Consiglieri di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati senza interruzione. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

3. Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione:

- a) coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini fino al secondo grado dei componenti degli Organi;
- c) i dipendenti e i collaboratori in servizio della Fondazione;
- d) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite pendente con essa;
- e) i membri del Parlamento, del Governo, della Corte Costituzionale,

A large, stylized handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.

nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno;

f) i membri degli Organi Costituzionali o di Organi dell'Unione Europea, della Magistratura Ordinaria, Militare o Amministrativa o di Organi Indipendenti, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno;

g) il Presidente ed i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali, i Sindaci e gli Assessori Regionali, Provinciali e Comunali.

3. Il Consiglio di Amministrazione governa la Fondazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti almeno cinque membri.

5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

6. L'ingiustificata assenza di un Consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua decadenza dalla carica che dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo, fatta salva la nomina effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore in scadenza di mandato che verrà effettuata dal Presidente pro-tempore in carica.

7. La mancata sostituzione del Consigliere decaduto, entro novanta giorni dalla lettera di richiesta all'autorità competente, dà facoltà al Consiglio di Amministrazione di cooptare un Consigliere fino alla regolare scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.

8. Il Consiglio di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:

- eleggere, al suo interno, il Presidente e il Vice-Presidente;
- amministrare la Fondazione;
- predisporre il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e curare gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizzare il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decidere su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
- nominare il Direttore;
- deliberare le modifiche dello Statuto, proposte dal Presidente, con la presenza e il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti;
- conferire poteri e compiti al Presidente e al Direttore in aggiunta a quelli già loro spettanti per Statuto.

9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza;

10. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa con voto

consultivo il Direttore che assolve le funzioni di verbalizzante.

ART. 8 - Il Presidente

1. Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio.
2. Il Consiglio di Amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tale organo, riferendo al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



ART. 9 – Il Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione e rimane in carica fino a revoca o dimissioni.
2. Collabora alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, ne cura la gestione dopo che gli stessi sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione.
3. Di conseguenza dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla le attività di tutti i dipendenti, gli enti, le società e i collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.
4. Più in generale, dà attuazione agli atti di gestione ordinaria della Fondazione, nell'ambito dei poteri definiti dal presente Statuto e dal Consiglio di Amministrazione.
5. La carica di Direttore è incompatibile con tutte le altre cariche statutarie.

ART. 10 – Organo di Controllo

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Organo di Controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i

componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e può essere riconfermato senza interruzioni.

3. L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

4. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.11 – Organo di Revisione Legale dei Conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ovvero qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un Revisore Legale dei Conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

2. L'Organo di Revisione Legale dei Conti, se nominato, dura in carica per tre esercizi e può essere riconfermato senza interruzioni.

ART. 12 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. Quando particolari e comprovate esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'approvazione del bilancio potrà avvenire entro il maggior termine previsto per il deposito al RUNTS. Dopo l'approvazione, il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

4. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei

casi, nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 13 – Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 14 – Libri sociali obbligatori

1. La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 15 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 16 – Statuto

1. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 17 – Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.



